

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XV.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 MARZO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE		PAG.
	PAG.	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	250	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione)		
Proroga di benefici tributari in materia di edilizia. (<i>Approvato dal Senato</i>). (528)	250	
PRESIDENTE	250, 252, 253	
CAMANGI	251, 253	
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	251, 252	
LOMBARDI RUGGERO	252, 253	
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	253	
TURNATURI, <i>Relatore</i>	253	
SELVAGGI	253	
Disegno di legge (Rinvio della discussione)		
Aumento del patrimonio dell'istituto poligrafico dello Stato di lire tre miliardi. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (443)	254	
PRESIDENTE	254	
FERRERI PIETRO, <i>Relatore</i>	254	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
CAPPUGI: Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali. (42)	254	
PRESIDENTE	254, 255, 256	
FERRERI PIETRO, <i>Relatore</i>	254, 255	
CAPPUGI	255, 256	
		PAG.
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 255, 256
		WALTER 256
		Disegni di legge (Discussione e approvazione):
		Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose. (285) 256
		PRESIDENTE 256, 257, 258
		BIGI 256, 257
		NAPOLITANO GIORGIO 256
		TURNATURI, <i>Relatore</i> 256, 257
		ANDO 257
		ASSENNATO 257
		Modificazioni alla tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (446) 258
		PRESIDENTE 258, 259
		BIASUTTI, <i>Relatore</i> 258, 259
		NAPOLITANO GIORGIO 258, 259
		CORTESE GUIDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 259
		Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1952. (334) 260
		PRESIDENTE 260
		BIASUTTI, <i>Relatore</i> 260
		Rinvio della prima estrazione dei titoli del prestito per la riforma fondiaria. (335) 260
		PRESIDENTE 260, 261
		BIASUTTI, <i>Relatore</i> 261

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

	PAG.
Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 150.000.000 per la partecipazione del Demanio dello Stato al capitale dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano (388)	261
PRESIDENTE	261
BIASUTTI, <i>Relatore</i>	261
Soppressione della Commissione istituita con l'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (400)	261
PRESIDENTE	261, 262
FERRERI PIETRO, <i>Relatore</i>	261
Aumento da lire 400 milioni a lire 500 milioni del Fondo di dotazione della Sezione speciale del credito fondiario del Banco di Napoli (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (401)	262
PRESIDENTE	262
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	262
Aggiornamento delle norme legislative che regolano l'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.). (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (444)	263
PRESIDENTE	263
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	263
FERRERI PIETRO	263
LOMBARDI RUGGERO	263
Cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (445)	263
PRESIDENTE	263, 264
SALIZZONI, <i>Relatore</i>	264
Norme a favore degli Enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia per la libera disposizione delle rendite già vincolate con il decreto dittatoriale 9 giugno 1860 n. 24. (561)	264
PRESIDENTE	264, 265
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	264
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	265

La seduta comincia alle 9,45.

ASSENNATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che in relazione al disegno di legge n. 528, all'ordine del giorno della nostra Commissione, il Presidente della VII Commissione permanente (Lavori pubblici), la quale doveva esprimere il proprio parere in merito al nuovo testo di detto disegno di legge, presentato nella precedente seduta dell'11 corrente, mi ha comunicato di aver incaricato i colleghi onorevoli Camangi, Bontade Margherita e Cervone di partecipare alla seduta odierna per esprimere tale parere.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga di benefici tributari in materia di edilizia. (Approvato dal Senato). (528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Proroga di benefici tributari in materia di edilizia.

Come i colleghi ricorderanno, di questo disegno di legge ci siamo occupati nella precedente seduta dell'11 marzo. Già allora ho fatto presente che i benefici tributari, di cui al provvedimento in esame, sono scaduti il 31 dicembre 1953. La Commissione finanze e tesoro del Senato, che si occupò della materia nella seduta del 18 dicembre 1953, approvò l'articolo unico. Quindi, formalmente, noi siamo stati investiti dell'esame dell'articolo unico approvato dall'altro ramo del Parlamento. Abbiamo ritenuto, però, che vi fosse la necessità di ritornare al testo ministeriale presentato al Senato che contemplava i vari casi di esenzione e di agevolazione di carattere tributario.

Nella precedente seduta rilevammo anche la necessità di aggiornare le disposizioni di tale testo originario con la legge sui danni di guerra. Un aggiornamento già fu fatto dal Ministro delle finanze e venne dato incarico al relatore Turnaturi e a me di procedere ad un più esatto aggiornamento delle disposizioni. Venne così formulato un nuovo testo di legge, che attraverso la Segreteria della Commissione ho fatto distribuire ai componenti della stessa, nuovo testo il quale è stato sottoposto ora al nostro esame.

Poiché la materia potrebbe dar luogo a qualche difficoltà, dato che di per se stessa è difficile, e dato altresì che bisogna tener conto delle varie disposizioni in proposito e di alcune innovazioni che dovremmo apportare alla stessa legge sui danni di guerra, non so se sia più opportuno predisporre una legge che proroghi il termine per le agevolazioni

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

tributarie e ciò allo scopo di dare tempo al Ministero dei lavori pubblici e soprattutto a quello delle finanze di approfondire l'esame del citato nuovo testo.

Come ho già detto in principio, su tale nuovo testo non è stato sentito il parere della VII Commissione permanente (lavori pubblici); pertanto, data l'urgenza, il Presidente di detta Commissione, onorevole Garlato, ha pregato alcuni suoi rappresentanti, precisamente i deputati Camangi, Bontade Margherita e Cervone, di partecipare alla discussione del presente disegno di legge, affinché venga espresso il punto di vista della Commissione stessa.

CAMANGI. È evidente che la materia oggetto del disegno di legge in esame interessa particolarmente la VII Commissione permanente (Lavori pubblici), la quale fu chiamata ad esprimere, come di regola, il proprio parere sul disegno di legge approvato dal Senato e trasmesso alla Camera in data 18 dicembre 1953. Il Senato, di fronte ad un provvedimento presentato dall'allora Ministro dei lavori pubblici onorevole Merlin in data 16 dicembre 1953, in vista della scadenza delle note agevolazioni tributarie in materia edilizia prevista per il 31 dello stesso mese, il Senato, dicevo, ritenne, per ragioni di opportunità e di rapidità, di soprassedere all'esame del testo ministeriale del disegno di legge e di approvare una leggina di un solo articolo che prorogava al 31 marzo di questo anno le agevolazioni in discussione; ciò nella speranza che nel frattempo si potesse esaminare con più calma e con più attenzione il provvedimento.

È avvenuto, però, che siamo ormai quasi alla nuova scadenza del 31 marzo 1954 e la Commissione finanze e tesoro si trova oggi di fronte alla stessa necessità di approvare il provvedimento in esame o di modificarlo.

Nella ipotesi che la Commissione si decida per la prima soluzione, cioè approvare il disegno di legge così come è stato approvato dal Senato, evidentemente avremmo una proroga di pochi giorni, trascorsi i quali il problema si ripresenterebbe. Bene ha fatto quindi la Commissione finanze e tesoro ad orientarsi nel senso di studiare una proposta di legge più completa che ritornasse a far capo a quella presentata dal Ministro dei lavori pubblici.

In questa fase si sono inseriti alcuni suggerimenti del Ministro delle finanze e altri suggerimenti di colleghi di codesta Commissione, suggerimenti tutti ispirati al fine di rendere più efficace ed operante la legge,

ma tutti, però, concorrenti a rendere più difficile l'approvazione della legge stessa.

Ragione per cui, se la Commissione oggi decidesse per l'approvazione di un nuovo testo (che potrebbe essere o quello originario del Ministero dei lavori pubblici o quello suggerito dal Ministero delle finanze o ancora quello che la Commissione per la diligente opera del Presidente e del relatore ha già più o meno elaborato), verrebbe approvato un provvedimento di cui fra l'altro la nostra Commissione dei lavori pubblici non avrebbe mai preso visione.

Nel frattempo, e questo è un punto importante su cui vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, la situazione è quanto mai grave in questo settore. Nel momento stesso in cui — credo che siamo tutti d'accordo — si vuol dare sviluppo ad una larga politica edilizia, creare uno stato di incertezza su tale aspetto della politica edilizia, importantissimo ai fini dello sviluppo di essa, provocherebbe, come ha già provocato e sta provocando, un rallentamento se non addirittura un arresto delle nuove costruzioni.

A nome della Commissione dei lavori pubblici, vorrei aderire alla proposta fatta dal Presidente, cioè di approvare il provvedimento così come ci è venuto dal Senato, cambiando soltanto la data che evidentemente non può più rimanere quella del 31 marzo 1954, ma che potrebbe essere quella del 31 dicembre di questo anno.

Aggiungerei a maggior chiarimento che la legge dovrà avere effetto dal 1° gennaio 1954; inoltre si dovrebbe stabilire, per una ragione di ovvia giustizia, che tutti i pagamenti che fossero stati effettuati nel periodo di vacanza della legge in questa materia, potranno dar luogo a rimborso, a richiesta degli interessati, entro un congruo periodo di tempo.

In tal modo noi ristabiliremmo nel settore interessato una tranquillità alla quale tutti teniamo, e concederemmo al Parlamento la possibilità di esaminare con maggior calma e ponderazione il nuovo provvedimento di legge.

L'onorevole Presidente mi consenta di insistere sulla questione del rimborso dei pagamenti già effettuati.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Siamo d'accordo; ma ritengo che non vi sia stato alcun rilevante pagamento nel periodo considerato.

CAMANGI. Tanto meglio. Ma poiché potrebbe anche darsi che qualche pagamento vi sia stato, ritengo che sia opportuno stabilire

tale facoltà di rimborso, anche per non creare un sistema troppo empirico. Se vi è un cittadino diligente, che, ottemperando alla legge, abbia pagato pur non dovendo pagare, è bene che questo cittadino sappia che in tali casi verrà rimborsato.

LOMBARDI RUGGERO. Concordo col Sottosegretario di Stato, onorevole Castelli Edgardo, nel ritenere che non vi sia stata dal 31 dicembre scorso una sola domanda per nuove costruzioni private, perché, in attesa della legge, si è arrestato il ritmo di esse. Anche nel settore della ricostruzione dei danni di guerra la situazione è stazionaria. Mi sembra pertanto che, in attesa di una ripresa del ritmo della ricostruzione degli edifici danneggiati a causa della guerra, sia urgente approvare oggi il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. La Commissione è dunque d'accordo per adottare un breve termine di proroga.

Devo dire che non è esatto che non siano stati fatti pagamenti di imposta, perché quando si è comprato un terreno con un regolare atto di compravendita, l'interessato è stato legato dal termine di 20 giorni per la registrazione dell'atto e ha dovuto versare delle notevoli somme, cioè la tassa proporzionata in luogo della tassa fissa. È necessario quindi introdurre nella legge un comma che ammetta il rimborso della tassa versata, a richiesta dell'interessato, entro un certo periodo di tempo; e ciò di fronte al carattere perentorio delle varie leggi d'imposta e specialmente all'articolo 12 della legge di registro, il quale stabilisce che l'imposta pagata non può essere restituita per nessun titolo.

Allora noi potremmo formulare il presente provvedimento con due articoli. Con il primo si potrebbe dire: «Le agevolazioni tributarie previste in materia di edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408, sono prorogate fino al 31 dicembre 1954», con effetto dal 1° gennaio 1954.

Ciò per soddisfare l'esigenza posta in luce dall'onorevole Camangi, che non vi sia una *vacatio*.

Il secondo comma potrebbe essere questo. «È ammesso il rimborso a favore degli interessati delle imposte pagate nel detto periodo e non dovute in base alla presente legge, purché gli interessati ne facciano domanda agli uffici competenti entro un anno dalla sua entrata in vigore».

Quindi gli interessati che hanno pagato un'imposta possono far domanda agli uffici competenti ed ottenere il rimborso. È necessario porre un termine alle domande stesse,

anche per una certa regolarità amministrativa.

L'articolo 2 potrebbe essere così formulato:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rendo conto della necessità prospettata dall'onorevole Camangi di far sì che in tale settore cessi uno stato d'animo di perplessità che indubbiamente influisce su tutto l'andamento delle costruzioni. Dovendo quindi scegliere fra l'elaborazione di un testo piuttosto complesso e l'approvazione di un testo semplice che definisca subito questo stato di incertezza, evidentemente da questo punto di vista devo essere per questa seconda soluzione. Devo però far presente che fra il testo che il Governo aveva proposto alla Commissione e il testo rielaborato successivamente dal Presidente della Commissione non vi sono poi delle differenze sostanziali, per cui la discussione potrebbe essere anche non così lunga come si prospetta. Si tratta di metterci d'accordo sulle linee essenziali; e in questo caso mi sembra indispensabile udire il parere della Commissione dei lavori pubblici sul termine di scadenza che si vuole istituire, tenendo presente la necessità di essere piuttosto guardinghi sulla estensione della proroga, in modo che non si vada al di là delle effettive necessità.

Sottolineo anche la necessità che in questa materia, nella quale in dieci anni si sono accavallate numerosissime e non sempre concordanti norme legislative, sia per le necessità generali delle costruzioni, sia per le necessità della riparazione dei danni di guerra, sia per le costruzioni previste dal piano Aldisio, le vigenti norme di legge vengano coordinate. Ciò è indispensabile non solo per l'Amministrazione che deve applicare queste norme, ma soprattutto per i contribuenti. È opportuno, dunque, concedere una proroga affinché il ritmo delle costruzioni riprenda con quel fervore che tutti ci auguriamo; ma è anche opportuno che il cittadino, che si accinga ad una costruzione, sappia in modo esatto quello che deve pagare e quando e come lo deve pagare. È evidente quindi la necessità, pur votando oggi la proroga, di addivenire presto a questo coordinamento legislativo.

Dianzi non ho voluto affermare che in questo periodo la legge generale del registro ha sofferto di una sospensione di applicazione; ho voluto solo sottolineare il fatto che in que-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

sto periodo non vi sono stati pagamenti sensibili di imposte del genere, perché, come ha rilevato bene l'onorevole Camangi, effettivamente tutto il mercato è rimasto in sospenso.

È evidente poi che se noi stabiliamo una proroga con effetto retroattivo (poiché questa non è una proroga pura e semplice), le imposte, che eventualmente fossero state pagate nel periodo considerato (1° gennaio 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge), non sono dovute e quindi vanno rimborsate.

Per quanto riguarda i termini, non avrei difficoltà per la data del 31 dicembre. Faccio presente però la opportunità che al coordinamento si addivenga al più presto. Se dovessi sottolineare la mia opinione personale, direi che il termine del 30 settembre potrebbe essere il più opportuno. Comunque, lascio arbitraria la Commissione di stabilire la data, purché, ripeto, si sia tutti d'accordo che il coordinamento sia fatto al più presto.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per la parte che riguarda il Ministero che rappresento dichiaro di essere favorevole alla proroga al 31 dicembre 1954 al fine di superare la fase di arresto che si è determinata nel settore delle costruzioni edilizie. Vi sono norme che dovranno essere esaminate con la maggiore attenzione, soprattutto in ordine ai nuovi programmi edilizi che si stanno preparando e che saranno prossimamente presentati al Consiglio dei ministri e poi al Parlamento.

Anche per questa ultima esigenza mi sembra opportuno adottare il sistema della proroga pura e semplice salvo poi a rivedere la questione. Sono d'accordo con il Sottosegretario Castelli Edgardo, affinché Commissione e Governo esaminino con la massima sollecitudine il complesso delle norme organiche, in ordine alla materia delle costruzioni edilizie.

TURNATURI, *Relatore*. Mi unisco ai consensi finora espressi, associandomi a quanto è stato dianzi detto e dichiaro di far mio il testo degli articoli letto dianzi dal Presidente.

PRESIDENTE. Nel dichiarare aperta la discussione generale, desidero fare un'altra considerazione. La legge sui danni di guerra n. 968, porta la data del 27 dicembre 1953. Fino ad oggi le istruzioni che dovevano essere impartite per l'applicazione di tale legge (e siamo quasi alla fine di marzo) non sono state ancora comunicate alle Intendenze di finanza.

Tutta la materia edilizia, per quanto riguarda il lato formale, è passata alle Intendenze di finanza nel senso dell'espletamento burocratico delle pratiche, ferma restando la

competenza successiva degli uffici del Genio civile.

Secondo mie informazioni, sembra che si voglia dapprima procedere alla liquidazione degli indennizzi per i mobili e la biancheria, formare le Commissioni provinciali e, successivamente, concedere il nulla osta per le ricostruzioni edilizie.

Quindi, se noi fissassimo un termine più breve, suggerito dal Sottosegretario di Stato onorevole Castelli Edgardo, del mese di settembre o anche del mese di ottobre, ci troveremmo proprio nella condizione fatta presente dall'onorevole Lombardi Ruggero. Perciò devo sottoporre alla Commissione l'opportunità che il termine di proroga sia fissato alla data del 31 dicembre prossimo. Questo per tranquillità; altrimenti ci troveremmo poi nelle stesse difficili condizioni nelle quali ci troviamo oggi.

SELVAGGI. Chiedo che il termine sia fissato al 31 luglio 1954, perché questo è l'unico modo per porre tutti di fronte alla necessità di rivedere la materia di cui parliamo.

LOMBARDI RUGGERO. E per i danni di guerra, come si fa?

SELVAGGI. Quello è un altro problema.

CAMANGI. La proposta dell'onorevole Selvaggi, per quanto indubbiamente ispirata a fini apprezzabili, non può essere accolta per ragioni di praticità.

Prima di tutto una proroga al 31 luglio lascerebbe nel settore interessato ancora lo stato attuale di incertezza, essendo un termine troppo vicino. In secondo luogo, per poter fare quello che tutti auspichiamo, cioè un coordinamento, occorre che una volta approvata la proroga proposta dal Presidente, il Governo presenti un nuovo disegno di legge, perché è evidente che non esiste più alcun disegno di legge sul quale discutere. Ora, una volta presentato il provvedimento, noi sappiamo per esperienza che sarebbe molto dubbio che esso potesse essere approvato prima del 31 luglio prossimo. Di qui la proposta di proroga al 31 dicembre 1954 in modo che tutto si possa fare con la necessaria ponderazione.

SELVAGGI. Qualora vogliamo tornare alla normalità, debbo osservare che ora noi stiamo formulando norme retroattive, dato che il termine della precedente legge in materia è scaduto.

PRESIDENTE. Se vogliamo ritornare alla normalità, come chiedeva l'onorevole Selvaggi, credo che ciò sia un motivo di più per adottare un termine piuttosto lungo.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

Passiamo all'esame dell'articolo unico, avvertendo che il nuovo testo del disegno di legge n. 528, discusso nella precedente seduta dell'11 corrente e del quale fu approvato il primo comma dell'articolo 1, in base all'intesa dianzi intervenuta, rimane accantonato.

Do quindi lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo trasmessoci dal Senato.

« Le agevolazioni tributarie previste in materia di edilizia dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, sono prorogate fino al 31 marzo 1954 ».

Il relatore onorevole Turnaturi propone di sostituire all'articolo dianzi letto le parole: « 31 marzo 1954 » con le altre « 31 dicembre 1954 » di aggiungere poi un secondo comma e, successivamente, un altro articolo.

Il secondo comma dell'articolo è così formulato:

« È ammesso il rimborso, a favore degli interessati, delle imposte pagate nel detto periodo e non dovute in base alla presente legge, purché essi ne facciano domanda agli uffici competenti entro un anno dalla sua entrata in vigore ».

Di conseguenza l'articolo unico viene ad essere sostituito dal seguente articolo 1

« Le agevolazioni tributarie previste in materia di edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1954, fino al 31 dicembre 1954.

È ammesso il rimborso, a favore degli interessati, delle imposte pagate nel detto periodo e non dovute in base alla presente legge, purché essi ne facciano domanda agli uffici competenti entro un anno dalla sua entrata in vigore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Come ho prima accennato, il relatore onorevole Turnaturi propone il seguente articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi.

Prego il relatore, onorevole Ferreri, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Ritengo che sarebbe opportuno rimandare ad altra seduta la discussione di questo provvedimento, discussione che peraltro potrebbe anche non essere breve, perché era intenzione del Ministro del tesoro di assistervi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito di rinviare ad altra seduta l'esame del presente disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge del deputato Cappugi: Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali (42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Cappugi: Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali.

Prego il relatore, onorevole Ferreri Pietro, di svolgere la sua relazione.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Con la proposta di legge in esame, la quale più che altro è l'enunciazione di un principio sul quale la Commissione ebbe precedentemente l'occasione di discutere, si tratta di affermare una volta per sempre che la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato dovrà essere così congegnata: a parità di grado, di anzianità di grado e di anni complessivi di servizio, i trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali sono dello stesso ammontare, indipendentemente dalla data di fissazione dal servizio attivo.

In altri termini, quando un dipendente è andato a riposo e successivamente si ha un adeguamento dello stipendio o del trattamento economico di cui egli non può più fruire per essere già stato collocato a riposo, ma che darebbe luogo, qualora fosse in servizio, ad un più favorevole trattamento di quiescenza,

questo migliore trattamento viene applicato anche al funzionario che si trova in quiescenza.

A me pare che questo principio si ispiri a ragioni di equità. Comunque ha già avuto degli accenni e dei precedenti di applicazione con l'ultima legge riguardante il trattamento dei dipendenti statali, ossia con la legge 30 aprile 1952, n. 212, che è stata già da noi approvata e che è in vigore. In ogni caso questo provvedimento risolve una volta per sempre un principio da cui non potremmo in seguito prescindere anche se, per avventura, dovessimo occuparci di revisioni del trattamento economico dei dipendenti statali.

Per queste ragioni, oltre al fatto di avere già esaminato la proposta di legge nella precedente legislatura, propongo che la Commissione esprima il voto favorevole.

Siccome la citata legge n. 212 del 30 aprile 1952 ha già accolto l'adeguamento del trattamento di quiescenza per gli impiegati a riposo, si tratta ora soltanto di tener presente questo principio per eventuali altre proposte che in seguito dovessero modificare il trattamento dei dipendenti in servizio. Quindi, attualmente, questa legge afferma solo che in futuro, qualora vi fossero delle modificazioni nel trattamento del personale in servizio, questo principio non potrà essere trascurato.

PRESIDENTE. Avverto che la I Commissione permanente (Interni), chiamata ad esprimere il parere su questo disegno di legge, benché sollecitata, non ha ancora comunicato il parere stesso. Essendo trascorso il termine previsto dal regolamento s'intende che vi abbia rinunciato. È stato tenuto conto del testo suggerito dal Ministro del tesoro?

CAPPUGI. A tal proposito vi è stata una deliberazione favorevole del Consiglio dei Ministri.

FERRERI PIETRO. Relatore. Il Ministro del tesoro, per la verità, ha fatto una serie di obiezioni a questa proposta di legge che penso siano tuttora valide. Il Ministro del tesoro si preoccupa non tanto e non solo di quello che potrà essere l'onere che deriverà dall'accettazione di questo principio (finora il trattamento di quiescenza stabilito prima della suddetta legge n. 212 dava un vantaggio all'erario perché i pensionati non avevano il trattamento più favorevole), ma ha fatto tutta una serie di obiezioni relative alle difficoltà contabili per fare questi assestamenti e alla circostanza che oggi il trattamento di quiescenza è calcolato sulla base del puro stipendio, senza tener conto di tante altre indennità di cui oggi fruisce il dipendente dello Stato.

Ma ritengo che il Ministro del tesoro non faccia obiezioni sul principio, bensì faccia presente le difficoltà di applicazione del principio stesso. E ciò noi non possiamo trascurarlo. Se dovessimo essere d'accordo sulla questione di carattere generale, dovremmo probabilmente pensare anche ad ovviare agli inconvenienti contabili e amministrativi che questa legge potrà apportare, provvedendo con una diversa organizzazione interna degli uffici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPPUGI. Mi permetto di ricordare ai colleghi che questa mia proposta di legge non è che la ripetizione letterale della proposta di legge da me presentata nella precedente legislatura (Atto della Camera n. 1949) che fu già approvata, consenziente il Governo, nella seduta, in sede legislativa, di questa Commissione, del 18 maggio 1951.

La proposta di legge decadde per l'anticipato scioglimento dell'altro ramo del Parlamento. Ricordo che questa proposta di legge nacque quando si discuteva in Assemblea la legge sul trattamento economico degli statali del 1950 (legge 11 aprile 1950, n. 130). Fu allora che sorse il problema di stabilire una volta per sempre che, in occasione di aumenti di stipendio ai dipendenti statali in servizio anche i vecchi pensionati debbano ottenere automaticamente un analogo aumento, in modo che, a parità di grado e di anzianità, l'essere stati collocati a riposo prima o dopo il miglioramento del trattamento economico non porti alcuna differenza sul trattamento di quiescenza. Questo è un principio elementare che non si può discutere. Io non credo che si debba deludere ancora l'aspettativa dei pensionati dello Stato col sollevare proprio ora delle difficoltà, tanto più che, come opportunamente ha messo in evidenza il relatore, questo è un principio che non comporta alcun onere. Del resto, in occasione della più volte citata legge n. 212 del 1952 (ultima legge con la quale il Governo adeguò gli stipendi dei suoi dipendenti), il Governo stesso provvide, di sua iniziativa, ad applicare tale principio anche se esso era stato approvato soltanto dalla Camera. Prego pertanto i colleghi di dare voto favorevole alla mia proposta di legge.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non è mio compito eccipere alcunché per quanto riguarda il merito e la forma del provvedimento; vorrei solo far presente che il collega del tesoro non può presenziare a questa seduta in quanto che, in assenza del Ministro, è stato destinato ad al-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

tra incombenza. Ora, se gli onorevoli colleghi non avessero niente in contrario, potremmo rinviare la discussione di questo provvedimento alla seduta di mercoledì prossimo. Mi rendo conto dell'urgenza del provvedimento, ma penso che cinque o sei giorni di ritardo non possono portare conseguenze.

WALTER. Dichiaro che io e i componenti del mio gruppo politico siamo favorevoli alla proposta di legge dell'onorevole Cappugi; tuttavia ci riserviamo di presentare altre proposte in modo da colmare le lacune che il provvedimento presenta. Siamo spiacenti che l'onorevole Sottosegretario di Stato chieda un rinvio data l'urgenza del provvedimento e la aspettativa degli interessati.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Trovi una migliore occasione se vuole fare della polemica?

PRESIDENTE. Il Governo ha fatto richiesta formale di rinviare ad altra seduta l'esame del presente provvedimento. La discussione di questa proposta di legge rimarrebbe pertanto fissata al numero 1 dell'ordine del giorno della prossima seduta.

CAPPUGI. Sono d'accordo sul rinvio, in quanto non si tratta di un beneficio economico immediato. Vorrei, però, che fosse sottolineato che la richiesta di rinvio non viene fatta in seguito a riserve sul merito del provvedimento, ma solo per un atto di cortesia verso il Sottosegretario di Stato competente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del presente provvedimento è rinviato ad altra seduta e figurerà al primo punto dell'ordine del giorno. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato, Castelli Edgardo, di raccomandare al collega Sottosegretario di Stato per il tesoro di intervenire, perché la prossima volta passeremo senz'altro alla votazione della proposta di legge.

Discussione del disegno di legge: Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose. (285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose ».

Prego il relatore, onorevole Turnaturi, di svolgere la sua relazione su questo provvedimento.

BIGI. Per una questione preliminare. Io e l'onorevole Assennato avevamo presentato una richiesta scritta affinché l'esame del pre-

sente disegno di legge fosse rinviato ad altra seduta e precisamente fosse abbinato nell'esame alla proposta di legge dei deputati Longo e Audisio.

PRESIDENTE. La proposta di legge dei deputati Longo e Audisio ha per oggetto l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino. Faccio presente che vi è anche una proposta di legge Bonomi ed altri, che all'articolo 2 stabilisce che il vino consumato sul fondo dai lavoratori giornalieri non è soggetto ad imposta. Queste due proposte hanno certamente una connessione. Ma l'attuale disegno di legge, onorevole Bigi, riguarda il sistema di riscossione, non il potere di imposizione; quindi non vi è nessuna connessione fra questo disegno di legge e le due accennate proposte.

NAPOLITANO GIORGIO. Qualora fosse esatto che l'eventuale approvazione del presente disegno di legge non pregiudicasse in alcun modo la discussione delle proposte di legge dei deputati Longo e Bonomi, penso che sarebbe opportuno dare la precedenza a queste due ultime proposte di legge, in quanto se fosse approvata la proposta di legge Longo non vi sarebbe alcun motivo di dare il via ad una legge che regoli la riscossione dell'imposta di consumo o la modifichi. Questo io dico se non vi sono motivi di particolare urgenza per l'approvazione del provvedimento in esame.

TURNATURI, *Relatore*. Faccio presente alla Commissione che il provvedimento in discussione ha carattere di urgenza, dato che è sollecitato soprattutto dai comuni interessati e dalle categorie vinicole. Ciò in quanto la finalità del provvedimento è quella di lottare contro le evasioni fiscali, contro le sofisticazioni del vino favorite dall'attuale sistema di riscossione in abbonamento.

Il problema dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino è un grosso problema sul quale il Parlamento deve discutere e ponderare perché riguarda la vita dei nostri comuni. Ricordo infatti che i bilanci comunali hanno come loro voce fondamentale quella dell'imposta di consumo sul vino.

Questo ho voluto dire perché ci si renda conto che il differimento della discussione potrebbe portare un notevole nocimento alle amministrazioni comunali. Perciò invito gli onorevoli colleghi a respingere la proposta di rinvio e quella di abbinamento alla proposta di legge Longo.

ANDO'. L'allarme a cui ha accennato testé il collega relatore non lo ritengo giustificato. Il gettito dell'imposta di consumo non è un

gettito fondamentale per i bilanci comunali, da un calcolo fatto essi vengono a perdere un introito non troppo elevato, ciò che può essere recuperato fra le pieghe del bilancio o attraverso altre imposte.

PRESIDENTE. L'urgenza del provvedimento è stata chiarita dal relatore. Devo aggiungere che, come sindaco, mi stanno giungendo pressioni appunto dalla classe degli agricoltori contadini che preferiscono il sistema in abbonamento e sono contrari al pagamento dell'imposta a tariffa.

Inoltre, siccome non vi è alcuna connessione fra la proposta di legge relativa all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e l'attuale provvedimento, credo che si possa proseguire nella discussione. L'unica connessione è questa: che qualora fosse abolita la imposta non si dovrebbe parlare della riscossione della medesima.

BIGI. Chiedo che la proposta di legge del deputato Longo venga messa al più presto all'ordine del giorno della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Anche ieri in Assemblea l'onorevole Assennato fece colpa alla nostra Commissione di non avere posto all'ordine del giorno la proposta di legge dell'onorevole Longo. Prego lei, come l'onorevole Assennato, di volersi informare bene presso gli onorevoli Longo e Audisio. L'onorevole Audisio mi aveva pregato formalmente di non mettere la sua proposta all'ordine del giorno di oggi in quanto il Ministro per l'agricoltura aspetta un memoriale sull'argomento che lo stesso onorevole Audisio sta redigendo. Questa è la ragione della interruzione fatta da me ieri in Assemblea mentre parlava l'onorevole Assennato.

ASSENNATO. L'onorevole Audisio mi incarica di precisare che mai, prima di ieri, ha rivolto istanza perché non sia posta all'ordine del giorno la proposta di legge Longo, ma che soltanto ieri, essendosi incontrato con il Presidente della nostra Commissione e con una commissione di contadini e rendendosi conto dell'opportunità di ascoltare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ha accettato di rinviare la discussione del presente provvedimento al momento in cui fosse già avvenuto tale colloquio col Ministro stesso.

PRESIDENTE. Le cose stanno in modo completamente diverso, perché debbo precisare che il colloquio fra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e l'onorevole Audisio è già avvenuto a seguito di un primo incontro con le categorie interessate. Comunque, onorevole Assennato, se ella insiste nella richiesta di porre all'ordine del giorno della pros-

sima seduta della Commissione la proposta di legge dell'onorevole Longo, ne faccia pure una richiesta formale.

ASSENNATO. La ringrazio.

PRESIDENTE. Rinnovo l'invito al relatore, onorevole Turnaturi, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

TURNATURI, Relatore. Il disegno di legge in esame si riferisce alla tanto dibattuta questione sul sistema di riscossione dell'imposta di consumo relativa alle bevande vinose, al fine di reprimere le evasioni dal tributo e le sofisticazioni del prodotto.

Come è noto, le imposte di consumo si riscuotono col sistema della tariffa oppure in via di abbonamento mediante il pagamento di un canone annuo commisurato al volume delle vendite o del consumo dei generi tassati.

Di regola le imposte di consumo si riscuotono a tariffa in base ai vari atti generatori del tributo particolarmente enunciati in alcuni articoli del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, in correlazione ad altri articoli del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Ma, come ho già accennato, la riscossione delle imposte di consumo può essere effettuata anche mediante convenzioni di abbonamento con gli esercenti ed i privati.

Gli abbonamenti si distinguono in facoltativi, che sono quelli concessi su richiesta dei contribuenti, ed in obbligatori, che, a loro volta, si distinguono in quelli a carattere particolare, relativi o a determinati contribuenti, nei confronti dei quali si verificassero particolari circostanze e condizioni (articolo 44, comma 2°, del citato testo unico) e ai contribuenti di quei comuni delle classi *H* e *I*, che avessero ottenuto la apposita autorizzazione prefettizia (articolo 71, comma 2°, del testo unico), ed in quelli a carattere generale, da valere soltanto nel territorio dei comuni che li istituiscono, relativi ai dolciumi, cacao e cioccolato ed alcuni altri generi quando sussistano, per questi ultimi generi, particolari circostanze e condizioni determinate dalla legge.

La riscossione delle imposte di consumo mediante abbonamenti facoltativi e la istituzione degli abbonamenti obbligatori sono attribuiti dagli articoli 14 e 15 della legge 2 luglio 1952, n. 703, alla competenza del consiglio comunale che vi deve provvedere con apposita deliberazione.

In seguito al verificarsi di notevoli evasioni dal tributo riguardante le bevande vinose e delle frequenti sofisticazioni di tali prodotti, evasioni e sofisticazioni che si sono

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

volute attribuire al sistema di riscossione della relativa imposta mediante le convenzioni di abbonamento, i comuni nonché le categorie interessate dei produttori hanno chiesto che la riscossione dell'imposta stessa fosse fatta esclusivamente in base a tariffa.

A ciò provvede il disegno di legge presentato dall'onorevole Ministro delle finanze.

Attese le finalità che il provvedimento intende perseguire, non posso che proporre la approvazione.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione permanente (Interni), chiamata ad esprimere il parere su questo disegno di legge, benché sollecitata, non ha comunicato tale parere. Essendo trascorso il termine previsto dal regolamento, s'intende che vi abbia rinunciato.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò, successivamente in votazione

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:

« Salvo le limitazioni stabilite dal regolamento, il Consiglio comunale può autorizzare, con deliberazione motivata, che la riscossione, fatta eccezione per le bevande vinose, sia effettuata mediante convenzione di abbonamento con singoli contribuenti ».

(È approvato).

ART. 2.

Al secondo comma dell'articolo 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 15 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente periodo:

« In ogni caso l'imposta di consumo sulle bevande vinose si riscuote a tariffa, anche nelle ipotesi previste dal successivo articolo 71 e dall'articolo 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Prego il relatore, onorevole Biasutti, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

BIASUTTI, Relatore. Sul provvedimento in esame vi è da rilevare soltanto che il numero complessivo delle persone in organico non è rigido. È stata istituita la categoria degli operai qualificati, scindendola da quella degli operai comuni. Queste due categorie insieme non fanno che comporre la terza categoria che precedentemente esisteva.

Ritengo che il provvedimento possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NAPOLITANO GIORGIO. Io e i colleghi del mio settore politico siamo favorevoli al provvedimento. Osserviamo però che le modificazioni stabilite con il provvedimento alla tabella organica del personale salariato sono del tutto insufficienti rispetto alle esigenze della Amministrazione dei monopoli. Proponiamo quindi alcune modifiche e soprattutto aumenti di personale alla tabella organica. In modo particolare segnaliamo l'esigenza di alcuni aumenti per i capi operai, per la prima, la seconda e la sesta categoria.

La seconda categoria, che viene istituita con il provvedimento in esame, la si istituisce chiamando a farne parte un certo numero di operai comuni. Però, fra questi operai comuni vi sono anche numerose operaie — in modo particolare infermiere, sarte — che già assolvono a mansioni proprie della seconda categoria; quindi dovrebbero essere spostate nella seconda categoria. Ugualmente per quanto riguarda la sesta categoria si è lamentato da parte dell'Amministrazione dei monopoli una deficienza di operaie controllo e di sorveglianza, deficienza a cui si è ovviato in passato adibendovi delle operaie comuni, le quali, quindi, dovrebbero essere spostate di diritto alla sesta categoria. Perciò io e il collega onorevole Faletta proponiamo un aumento complessivo di 570 posti.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

BIASUTTI, *Relatore*. A me sembra che questa sia una rivendicazione di carattere salariale non opportuna. Inoltre, è da ricordare che questa suddivisione è stata fatta dietro intervento delle organizzazioni sindacali e poi concordata con il Ministero.

CORTESE GUIDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo sull'emendamento proposto dagli onorevoli Napolitano Giorgio e Faletta è nettamente contrario perché la ripartizione è stata effettuata tenendo conto non solo della lavorazione e dei servizi, e quindi con una valutazione tecnica da parte degli uffici competenti, ma è stata anche concordata con i rappresentanti sindacali.

NAPOLITANO GIORGIO. L'emendamento che ho presentato riflette il pensiero almeno di una parte delle organizzazioni sindacali e non mi sembra che contravvenga all'accordo

raggiunto, in quanto si è pienamente d'intesa su una determinata ripartizione; soltanto che, oltre a questa suddivisione già concordata, si propone un aumento dei costi soprattutto a vantaggio della seconda e della sesta categoria. In pratica, poi, l'aumento dei posti di capi operai, sorveglianti e simili sarebbe la conseguenza dell'aumento della seconda e della terza categoria. Insisto pertanto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico e della tabella:

« La tabella organica del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 113, è sostituita dalla seguente:

SERVIZI	Capi operai, sorveglianti e simili	CATEGORIE					TOTALI
		1 ^a	2 ^a	3 ^a	6 ^a	7 ^a	
		Capi di arte ed operai specializzati	Operai qualificati	Operai comuni	Operaie di controllo e sorveglianza ed operaie specializzate	Operaie comuni	
Coltivazioni tabacchi .	18	60	102	438	20	490	1.128
Manifatture tabacchi, depositi tabacchi greggi, depositi generi di monopolio e servizi promiscui . .	94	1.200	1.400	1.900	1.500	16.000	22.094
Saline, depositi sali e laboratorio del chinino di Stato	26	195	362	538	10	110	1.241
TOTALI . . .	138	1 455	1.864	2.876	1.530	16.600	24 463

Alla tabella dianzi letta gli onorevoli Napolitano Giorgio e Faletta propongono di sostituire la seguente sulla quale il relatore e il

rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario:

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

SERVIZI	Capi operai, sorveglianti e simili	CATEGORIE					TOTALI
		1*	2*	3*	6*	7*	
		Capi di arte ed operai specializzati	Operai qualificati	Operai comuni	Operare di controllo e sorveglianza ed operare specializzate	Operai comuni	
Coltivazioni tabacchi .	22	70	162	438	80	490	1.262
Manifatture tabacchi, depositi tabacchi greggi, depositi generi di monopolio e servizi promiscui .	105	1.285	2.110	1.900	1.870	16.000	23.270
Saline, depositi sali e laboratorio del chimico di Stato . .	31	220	572	538	30	110	1.501
TOTALI . . .	158	1.575	2.844	2.876	1.980	16.600	26.033

La pongo in votazione.

(Non è approvata).

Rimane quindi la tabella del testo ministeriale.

Il disegno di legge che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1952. (334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1952 ».

Il relatore, onorevole Biasutti, ha facoltà di riferire.

BIASUTTI, *Relatore*. Col presente disegno di legge si intende approvare la indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1952. Ricordo che per l'anno precedente, il 1951, la legge 17 maggio 1952, n. 584, ha determinato di lasciare invariata l'indennità stessa. Col presente provvedimento si ritiene opportuno di non modificare l'importo dell'indennità in parola anche per l'anno 1952. Ritengo

che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1º gennaio 1952 e per l'anno 1952 tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947 ».

Trattandosi di articolo unico, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Rinvio della prima estrazione dei titoli del prestito per la riforma fondiaria. (335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rinvio della prima estrazione dei titoli del prestito per la riforma fondiaria ».

L'onorevole Biasutti, relatore, ha facoltà di riferire.

BIASUTTI, Relatore. Con questo provvedimento s'intende far sì che l'estrazione della prima serie di un miliardo di lire per il rimborso delle obbligazioni emesse per la valorizzazione della Sila, che avrebbe dovuto avvenire nell'ottobre del 1953, venga rinviata perché non si è ancora avuta la liquidazione delle indennità di esproprio. Vi è dunque la necessità di differire tale estrazione. S'intende che il miliardo che avrebbe dovuto essere estratto nell'ottobre scorso, verrà estratto insieme a quello dell'esercizio 1954-55.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« La prima estrazione dei titoli del prestito per la riforma fondiaria, creato con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, da effettuarsi, ai termini dell'articolo 5 del decreto ministeriale 28 giugno 1951, nella seconda quindicina del mese di ottobre 1953, si esegue contemporaneamente alla seconda estrazione, nell'anno 1954 ».

Trattandosi di articolo unico, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 150 milioni per la partecipazione del Demanio dello Stato al capitale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano ». (388).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 150 milioni per la partecipazione del Demanio dello Stato al capitale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano » ».

L'onorevole Biasutti, relatore, ha facoltà di riferire su questo provvedimento.

BIASUTTI, Relatore. Anche questo disegno di legge, che nella precedente legislatura aveva ottenuto l'approvazione della nostra Commissione (Atto della Camera n. 3107), non poté essere approvato dal Senato per le note ragioni.

Con tale provvedimento lo Stato, anziché intervenire con una somma a fondo perduto nel finanziamento della Fiera di Bolzano, ha

ritenuto opportuno di partecipare come aderente fondatore al capitale dell'Ente con la somma di 150 milioni. Le condizioni che giustificarono allora il disegno di legge non sono affatto modificate, per cui ritengo opportuno di proporre senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Demanio dello Stato è autorizzato a partecipare al capitale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano » fino alla concorrenza di lire 150.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge verrà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 248.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Soppressione della Commissione istituita con l'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione della Commissione istituita con l'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 ».

Il relatore, onorevole Ferreri, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Il decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, disponeva la costituzione di una Commissione formata da funzionari, perché il servizio del debito pubblico era in quel momento reso difficile dalla situazione in cui si trovava allora il nostro paese. Il 25 gennaio 1945 Roma era già liberata, ma molte operazioni relative al debito pubblico non potevano, per ovvie ragioni, essere effettuate seguendo le precise norme del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298. Il Governo credette allora opportuno istituire una Commissione particolare conferendo ad essa poteri specifici per poter ovviare agli inconvenienti che ne sarebbero derivati. Ma oggi non si ravvisa più l'opportunità dell'esistenza di questa Commissione e si reputa pertanto necessario rientrare nella normalità, applicando il citato regolamento. Perciò mi preme che questo disegno di legge meriti la vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

«La Commissione istituita con l'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, è soppressa.

Le attribuzioni, già di competenza di detta Commissione, sono affidate alla Commissione per la convalidazione dei titoli di debito pubblico, di cui all'articolo 168 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, modificato con l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19».

Trattandosi di articolo unico, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento da lire 400 milioni a lire 500 milioni del Fondo di dotazione della « Sezione speciale del credito fondiario del Banco di Napoli ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Aumento da lire 400 milioni a lire 500 milioni del fondo di dotazione della « Sezione speciale del credito fondiario del Banco di Napoli ».

L'onorevole Cavallaro Nicola, relatore, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge,

già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Il presente disegno di legge, presentato al nostro esame, rientra nel quadro delle norme legislative che regolano il credito fondiario.

Fra gli istituti di credito fondiario, che operano in Italia, ve ne sono alcuni che hanno possibilità di concedere mutui, senza alcuna limitazione. Altri, invece, possono concedere mutui osservando il limite fissato dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 471.

In base al citato articolo, gli istituti di credito fondiario possono emettere cartelle fondiarie sino alla concorrenza di 20 volte la propria dotazione. Per non trovarsi costretti ad interrompere la propria attività, gli istituti di credito fondiario, in tempo utile, devono provvedere ad un aumento del proprio capitale o del fondo di dotazione. È il caso del Banco di Napoli « Sezione speciale del credito fondiario », che, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ha chiesto un aumento del fondo di dotazione. Da lire 400 milioni (accordato con legge 16 ottobre 1952, n. 1374), si passerebbe ora a lire 500 milioni, utilizzando le disponibilità tratte dalle riserve ordinarie dell'Istituto.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in data 5 maggio 1953, si è pronunciato in senso favorevole. Chiedo pertanto, onorevoli colleghi, la vostra approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico

« Il fondo di dotazione della Sezione speciale del credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 400 milioni con legge 16 ottobre 1952, n. 1374, viene ulteriormente elevato a lire 500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie già iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ».

Trattandosi di articolo unico, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

Discussione del disegno di legge: Aggiornamento delle norme legislative che regolano l'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (444).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiornamento delle norme legislative che regolano l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) ».

Prego il relatore, onorevole Schiratti, di svolgere la sua relazione su questo provvedimento, già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

SCHIRATTI, *Relatore*. È noto il complesso dei compiti affidato all'I.M.I., soprattutto in questo dopoguerra, in relazione alla necessità di finanziare il settore industriale e per la sua ricostruzione e per la sua innovazione.

L'I.M.I., con norme istitutive, era autorizzato ad emettere obbligazioni fino al limite del decuplo del suo capitale sottoscritto. Con successive disposizioni, cioè con il regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 491, l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) venne autorizzato ad emettere obbligazioni pari a 15 volte l'importo del capitale sottoscritto e della riserva. Oggi l'I.M.I. ha emesso obbligazioni per 14,8 volte il suo capitale, cioè praticamente ha esaurito completamente la sua possibilità di emettere obbligazioni. Di contro stanno una quantità di richieste da parte di industriali piccoli, medi e grandi al fine di ottenere ulteriori finanziamenti ad un termine sopportabile data la natura del finanziamento.

Con questo progetto di legge si stabilisce che l'I.M.I. sia autorizzato ad emettere obbligazioni per venti volte l'importo del capitale sociale e della riserva. Ricordo ai colleghi della Commissione che il capitale sociale dell'I.M.I. è attualmente di lire 5.551.000.000 e che le riserve ammontano a lire 1.137.150.000, complessivamente, lire 6.668.150.000.

Si tratterebbe di autorizzare ad emettere obbligazioni per venti volte, e cioè praticamente ad emettere obbligazioni ancora per lire 33.000.000.000. Questa sarebbe la portata della disposizione. Ritengo che in effetti una simile autorizzazione non può che risultare a beneficio della produzione, del riammodernamento, della ricostruzione delle nostre industrie. Perciò ritengo che si debba dare parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRERI PIETRO. Il provvedimento in esame può essere approvato. Però, se abilitiamo l'I.M.I. ad emettere obbligazioni pari a

20 volte il suo capitale netto anziché a 15, vuol dire rendere più debole la garanzia data di fatto dal capitale dell'I.M.I., e per le obbligazioni che sono già in circolazione e per quelle che saranno emesse.

LOMBARDI RUGGERO. Le obbligazioni sono garantite.

FERRERI PIETRO. Ma si tratta di una garanzia che l'I.M.I. prende sugli altri. L'I.M.I., con il suo capitale, intanto, è il primo che garantisce il possessore dell'obbligazione del valore dell'obbligazione medesima. Tanto è vero che il portatore dell'obbligazione non può escutere quella azienda per la quale l'I.M.I. ha emesso l'obbligazione. Il portatore si presenta come creditore verso l'I.M.I. ed è la solidità di questo istituto che costituisce la prima garanzia. L'altra, non è che una garanzia di carattere interno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

« L'importo massimo, al valore nominale, delle obbligazioni emesse dall'Istituto Mobiliare Italiano, unito a quello di ogni altro impegno dell'Ente, è elevato da quindici a venti volte l'importo del capitale sottoscritto e delle riserve. Agli effetti del relativo computo, dall'importo delle obbligazioni e di ogni altro impegno dell'Ente si detrae l'ammontare corrispondente a quello dei finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato ».

Trattandosi di articolo unico, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni ».

Prego il relatore, onorevole Salizzoni, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

SALIZZONI, *Relatore*. Il provvedimento in esame intende venire incontro alla sperequazione che si è verificata nei confronti degli aventi diritto a pensioni straordinarie, dato che, in seguito ai miglioramenti accordati negli ultimi anni alle pensioni di guerra e alle pensioni ordinarie, il valore delle pensioni straordinarie si è venuto a ridurre sensibilmente. Il provvedimento riguarda cinque signore, vedove di eminenti personalità. Sembrandosi che il provvedimento risponda alle esigenze di giustizia, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se nessuno chiede di parlare e non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito in lire 240.000 annue l'ammontare delle pensioni straordinarie concesse con i seguenti provvedimenti.

decreto legislativo 1° febbraio 1948, numero 68, a favore della vedova dell'onorevole Bruno Buozzi, signora Caterina Caggianesi ed a favore della vedova del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, signora Amalia Dematteis;

decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 680, a favore della vedova del generale Simone Simon, signora Mercedes Biscossi;

legge 17 gennaio 1949, n. 17, a favore della vedova dell'onorevole Achille Grandi, signora Maria Crovatto;

legge 1° dicembre 1949, n. 897, a favore della vedova del tenente colonnello Giovanni Frignani, signora Castellina Castellani.

Le pensioni di cui al precedente comma sono cumulabili con tutti gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

(È approvato).

ART. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 800.000 annue, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 485 « Fondo di riserva per le spese imprevedute » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme a favore degli Enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia per la libera disposizione delle rendite già vincolate con il decreto dittatoriale 9 giugno 1869, n. 24. (561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme a favore degli enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia per la libera disposizione delle rendite già vincolate con il decreto dittatoriale 9 giugno 1860, n. 24 ».

Il relatore, onorevole Schiratti, ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

SCHIRATTI, *Relatore*. Il generale Giuseppe Garibaldi, con suo decreto dittatoriale del 9 giugno 1860, n. 24, stabilì che le rendite e le disponibilità che avevano le opere di beneficenza, le fidejcomissarie e gli altri istituti ecclesiastici e laici siciliani, venissero passate ad una azienda speciale, la quale doveva provvedere ad indennizzare i danni apportati dalle milizie borboniche durante la guerra del 1860 in Sicilia.

A questo decreto dittatoriale del 1860 seguirono diverse disposizioni di legge le quali, in definitiva, disciplinarono il fatto che le rendite di quei capitali tolti a quelle opere pie non erano sufficienti ad indennizzare i danneggiati, e cioè accollarono allo Stato l'onere relativo, continuando a percepire le rendite, invece, delle somme passate alle aziende.

Senza che io vi precisi tutta la storia, in conclusione, vi dirò che al 30 giugno 1952 lo Stato aveva anticipato, in luogo della azienda costituita da Giuseppe Garibaldi, in proprio, lire 6.421.610. Di contro lo Stato percepisce ogni anno entrate da questi enti per lire 45.185. Il che sta a significare che se dovessimo ammortizzare i 6 milioni circa continuando a percepire le 45.185 lire, ci vorrebbero, almeno 140 anni, ammesso che naturalmente tutti gli enti continuano a pagare.

Le 45.185 lire vengono percepite da una infinità di enti che esistono in Sicilia, alcuni dei quali pagano una lira, altre 20 e altre 100 lire; il che significa che soltanto le spese per la ri-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

scossione sono superiori a quello che lo Stato viene a percepire.

Con il disegno di legge in esame si dichiara decaduto di ogni effetto il citato decreto dittatoriale del 1860. La perdita di una entrata di così lieve entità sarà compensata dal risparmio di spesa per stampati e personale.

Propongo, perciò, l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le norme di cui al decreto del Dittatore Garibaldi in data 9 giugno 1860, n. 24, ed all'articolo 1 della legge 2 aprile 1865, n. 2226, cessano di aver vigore dal 1° luglio 1953. Da detta data le Opere Pie, le Fidecommissarie e gli altri Istituti indicati nei cennati provvedimenti ricuperano la libera disposizione delle loro entrate.

(È approvato).

ART. 2.

I titoli costituiti in deposito ed in cauta custodia dagli Enti, di cui all'articolo precedente, saranno a questi ultimi restituiti a cura delle Amministrazioni detentrici, previo soddisfacimento di quanto dovuto all'Erario a tutto il 30 giugno 1953.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Proroga di benefici tributari in materia di edilizia» (*Approvato dal Senato*) (528):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

«Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose» (285):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

«Modificazioni alla tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (446).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

«Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1952» (334):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

«Rinvio della prima estrazione dei titoli del prestito per la riforma fondiaria» (335):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

«Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 150 milioni per la partecipazione del Demanio dello Stato al capitale dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano» (388):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

«Suppressione della Commissione istituita con l'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19» (*Approvato*)

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

dalla V Commissione permanente del Senato) (400):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Aumento da lire 400 milioni a lire 500 milioni del Fondo di dotazione della Sezione speciale del credito fondiario del Banco di Napoli » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (401):

Presenti	32
Votanti	26
Astenuti	6
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Aggiornamento delle norme legislative che regolano l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (444):

Presenti	32
Votanti	26
Astenuti	6
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pen-

sioni » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (445):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Norme a favore degli Enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia per la libera disposizione delle rendite già vincolate con il decreto dittatoriale 9 giugno 1860, n. 24 » (561):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	24
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarelo, Alpino, Andò, Belotti, Berzanti, Biasutti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Coggiola, Faletra, Ferreri Pietro, Guggenberg, Li Causi, Lombardi Ruggero, Longoni, Matteotti Giancarlo, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Rosselli, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

Per i disegni di legge nn. 401 e 444 si sono astenuti:

Bigi, Faletra, Li Causi, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Walter.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Avv. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI